

# Circolare mensile Eutekne

## SETTEMBRE 2020: NOVITÀ ..... 2

---

1	Fatture elettroniche - Proroga del termine per l'adesione al servizio di consultazione - Servizio di quadratura e reinoltro .....	2
2	Credito d'imposta per la sanificazione - Determinazione della percentuale di fruizione effettiva e codice tributo per la compensazione .....	2
3	Contributo <i>una tantum</i> per le edicole - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	3
4	Credito d'imposta per i servizi digitali delle imprese editrici - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	3
5	Credito d'imposta per le locazioni di immobili non abitativi - Ulteriori chiarimenti.....	4
6	Credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi - Ulteriori chiarimenti .....	5
7	Obblighi di verifica delle ritenute negli appalti e subappalti - Disapplicazione - Chiarimenti sul conteggio dei versamenti .....	6
8	<i>Welfare</i> aziendale - Erogazione mediante <i>voucher</i> - Trattamento IVA - Indetraibilità dell'imposta per il datore di lavoro.....	6
9	Indennità sostitutive di mensa corrisposte in assenza di servizi di ristorazione a causa del Coronavirus .....	7
10	Commercio elettronico indiretto - "Negozi <i>online</i> " - Facoltà di invio dei corrispettivi - Utilizzo di un Server-RT .....	8
11	Servizi di intermediazione <i>online</i> - Fattura semplificata - Identificazione del cessionario o committente .....	8
12	Veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente - Pagamento della tassa automobilistica - Comunicazione al PRA dei dati dell'utilizzatore.....	9
13	" <i>Bonus</i> bici e monopattini" - Provvedimento attuativo.....	10
14	Analisi antiriciclaggio - Invio dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari - Provvedimento attuativo.....	12
15	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e tariffe incentivanti del conto energia - Comunicazione per la rinuncia e versamento della somma dovuta - Proroga al 31.12.2020 .....	13
16	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Ulteriori chiarimenti .....	14
17	<i>Patent box</i> - <i>Penalty protection</i> - Indipendenza dall'opzione per l'autodeterminazione del reddito agevolabile .....	15
18	Cessioni intracomunitarie - Mezzi di prova adottabili.....	15
19	<i>Plafond</i> IVA - Fabbricati in <i>leasing</i> .....	16
20	Territorialità IVA - Locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto - Effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori dall'Unione europea.....	16
21	Cessioni di sculture ottenute con stampanti 3D - Non applicabilità dell'aliquota IVA del 10%...	17

## OTTOBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 18

<b>1</b>	<p><b>FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.9.2020 n. 311557, ha differito al 28.2.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".</p>
<b>1.1</b>	<p><b>DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE</b></p> <p>L'ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO</b></p> <p>Il provv. 23.9.2020 n. 311557 ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»", consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.</p> <p>In particolare l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito.</p> <p>In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione" (nuovo punto 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).</p>
<b>2</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FRUIZIONE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE</b></p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") in relazione alle spese sostenute nel 2020.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è quindi pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000,00 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro.</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24</b></p> <p>Il credito d'imposta fruibile può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicando il codice tributo "6917", istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 52;</li> <li>• presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ul> <p>Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato il valore "2020".</p> <p><b>Cessione del credito</b></p> <p>In alternativa all'utilizzo diretto, il credito spettante può essere ceduto a terzi.</p>

<b>3</b>	<b>CONTRIBUTO <i>UNA TANTUM</i> PER LE EDICOLE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	Con il DPCM 3.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.9.2020 n. 240, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per il contributo <i>una tantum</i> riconosciuto dall'art. 189 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO primario 47.62.10), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria da COVID-19.
<b>3.1</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.10.2020 al 30.10.2020;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b> Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 500,00 euro a ciascuno dei soggetti ammessi. Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 7 milioni di euro), si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto (non rileva quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande).
<b>3.3</b>	<b>ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b> L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 29.11.2020.
<b>3.4</b>	<b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b> Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda presentata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
<b>4</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI DELLE IMPRESE EDITRICI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	Con il DPCM 4.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.9.2020 n. 240, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici con determinati requisiti.
<b>4.1</b>	<b>AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per i seguenti servizi digitali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;</li> <li>• <i>information technology</i> di gestione della connettività.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> Per accedere all'agevolazione il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 20.10.2020 al 20.11.2020;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<b>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto (non rileva quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande).

<i>segue</i>	Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti <i>de minimis</i> .
<b>4.4</b>	<b>ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b> L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 31.12.2020.
<b>4.5</b>	<b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;</li> <li>• presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b>
	Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dall'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").
<b>5.1</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE</b> Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni). Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
<b>5.2</b>	<b>ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE</b> Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l'ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di " <i>locazione, di leasing o di concessione di immobili</i> ", senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende. Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato). Esemplificando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate non precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull'intero canone di 1.000, oppure se debba "tenere conto" del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/conduttore) debba conteggiare il credito d'imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).

<p><b>5.3</b></p>	<p><b>IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE</b></p> <p>Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364, l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, ribadisce che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall’accatastamento dell’immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo). Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d’imposta può spettare anche ove l’immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall’art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”).</p>
<p><b>6.1</b></p>	<p><b>CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI</b></p> <p>L’art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;</li> <li>• essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.</li> </ul>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE</b></p> <p>Nella risposta a interpello 7.9.2020 n. 318, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come il contratto di concessione di un immobile pubblico.</p> <p>L’Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti nella circ. 6.6.2020 n. 14 in relazione al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per botteghe e negozi.</p> <p>In particolare, in tale documento era stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riguardo all’applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di “concessione”, deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti;</li> <li>• il legislatore ha assimilato alla locazione anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di <i>leasing</i> operativo, poiché “<i>questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»</i>”.</li> </ul>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI</b></p> <p>Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di applicazione del credito d’imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali.</p> <p>Infatti, posto che il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per l’intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro;</li> <li>• un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell'immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro.</li> </ul> <p>Il canone relativo all'immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d'imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato: <math>9.000 \times 80 / (700 + 80) = 923</math>.</p>
<p><b>7</b></p>	<p><b>OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE - CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI</b></p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2020 n. 53 sono state fornite le seguenti precisazioni in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell'ambito degli appalti e subappalti, stabiliti dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97.</p>
<p><b>7.1</b></p>	<p><b>OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i> O DEL <i>REVERSE CHARGE</i></b></p> <p>Per il calcolo della predetta soglia del 10%, tra i versamenti deve essere considerata anche l'imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dello <i>split payment</i> (art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72);</li> <li>• del <i>reverse charge</i> (art. 17 del DPR 633/72).</li> </ul>
<p><b>7.2</b></p>	<p><b>OPZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E LA TRASPARENZA FISCALE</b></p> <p>Nei versamenti in esame è possibile considerare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72);</li> <li>• l'imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).</li> </ul>
<p><b>8</b></p>	<p><b>WELFARE AZIENDALE - EROGAZIONE MEDIANTE <i>VOUCHER</i> - TRATTAMENTO IVA - INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA PER IL DATORE DI LAVORO</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.9.2020 n. 338, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei servizi di <i>welfare</i> aziendale acquistati da una società tramite un mandatario senza rappresentanza ed erogati ai dipendenti mediante <i>voucher</i>.</p> <p>Nello specifico, la società Alfa forniva servizi di <i>welfare</i> ai propri dipendenti tramite una piattaforma informatica gestita dalla società Beta. I dipendenti potevano selezionare sulla piattaforma servizi di <i>welfare</i> sia per esigenze proprie che dei propri familiari.</p> <p>Una volta operata la scelta, la piattaforma generava il "<i>welfare voucher</i>" che il beneficiario avrebbe potuto esibire al fornitore per ottenere la prestazione. Successivamente, la società Beta provvedeva ad effettuare il pagamento del servizio al fornitore in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro corresponsione di una provvigione (<i>fee</i>) da parte di Alfa.</p>
<p><b>8.1</b></p>	<p><b>NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</b></p> <p>Sotto il profilo reddituale, viene riconosciuto che i <i>welfare voucher</i>, nel caso specifico, integrano i requisiti per l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR.</p>
<p><b>8.2</b></p>	<p><b>QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO</b></p> <p>Sotto il profilo IVA, viene chiarito che i <i>welfare voucher</i> oggetto dell'istanza costituiscono</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>no buoni-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-<i>bis</i> del DPR 633/72, salvo che incorporino operazioni escluse dalla disciplina dei <i>voucher</i> (es. titoli di trasporto, titoli di accesso, buoni sconto, ecc.). Si precisa, però, che la relativa qualificazione come "monouso" o "multiuso", ai fini della corretta fatturazione, deve essere valutata in funzione delle caratteristiche di ciascun <i>voucher</i>.</p>
<p><b>8.3</b></p>	<p><b>PROVVISTA FONDI ESCLUSA DA IVA</b> Con riguardo alla provvista fondi erogata dal datore di lavoro al mandatario per l'acquisto dei servizi, l'Agenzia chiarisce che essa è esclusa da IVA purché da apposita documentazione emerga la sua destinazione esclusiva all'esecuzione del mandato.</p>
<p><b>8.4</b></p>	<p><b>PRO RATA IVA DEL MANDATARIO</b> Viene altresì chiarito che il mandatario non può calcolare il <i>pro rata</i> di detrazione IVA tenendo conto del solo ammontare delle provvigioni percepite, dovendo includere anche le operazioni (fornitura di servizi di <i>welfare</i>) effettuate per conto del mandante.</p>
<p><b>8.5</b></p>	<p><b>DETRAZIONE IVA ESCLUSA SUI SERVIZI DI WELFARE</b> Per quanto concerne la possibilità, da parte del datore di lavoro mandante, di detrarre l'IVA sui servizi di <i>welfare</i> acquistati tramite il mandatario, l'Agenzia risponde negativamente, in ragione del fatto che detti servizi sono erogati a titolo gratuito ai dipendenti in regime di esclusione IVA ex art. 3 co. 3 del DPR 633/72. Secondo l'Agenzia, dunque, mancherebbe, nel caso di specie, un nesso diretto e immediato tra l'acquisto dei servizi "a monte" e l'effettuazione, "a valle", di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Inoltre, l'acquisto non può essere inquadrato neppure tra le spese generali del mandante, non essendo ravvisabile un nesso con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. Infatti, le spese per i servizi di <i>welfare</i> non rappresenterebbero un elemento costitutivo del prezzo delle operazioni effettuate "a valle" dal soggetto passivo.</p> <p><b>Orientamento della giurisprudenza</b> L'interpellante aveva richiamato, a sostegno della detraibilità dell'imposta, l'ordinanza della Corte di Cassazione 13.9.2018 n. 22332, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su alcune tipologie di servizi erogati ai dipendenti. Tuttavia, a parere dell'Agenzia, la portata delle affermazioni di tale ordinanza andrebbe circoscritte alle ipotesi in cui le spese sostenute a favore dei dipendenti presentino un collegamento con l'attività economica del datore di lavoro (es. trasporto gratuito dall'abitazione al luogo di lavoro), mentre nel caso in esame i servizi resi ai dipendenti e ai loro familiari non presentano tale connessione.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA CORRISPOSTE IN ASSENZA DI SERVIZI DI RISTORAZIONE A CAUSA DEL CORONAVIRUS</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 2.9.2020 n. 301, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5,29 euro giornalieri, l'indennità sostitutiva di mensa erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il <i>badge</i> elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del Coronavirus.</p>
<p><b>9.1</b></p>	<p><b>FATTISPECIE</b> Nel caso di specie, un ente pubblico istante rappresenta che, per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo, riconosce un'indennità di 6,00 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l'utilizzo da parte del dipendente di un <i>badge</i> elettronico presso gli esercizi convenzionati. Tale fruizione ordinaria della <i>card</i> elettronica non è però stata possibile a seguito dell'emergenza COVID-19. Il personale dipendente che ha prestato l'attività lavorativa presso la propria sede, non ha, infatti, potuto utilizzare il proprio <i>badge</i> elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.</p>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVE</b> Secondo l'Agenzia delle Entrate, la fattispecie è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone</p>

<i>segue</i>	dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 51 co. 1 lett. c) del TUIR), vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Ne consegue che l'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sussistano le condizioni previste dalla R.M. 41/2000.
<b>10</b>	<b>COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - "NEGOZI ONLINE" - FACOLTÀ DI INVIO DEI CORRISPETTIVI - UTILIZZO DI UN SERVER-RT</b>
	Con la risposta a interpello 28.9.2020 n. 416, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione delle operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto.
<b>10.1</b>	<b>COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO</b> Nel caso esaminato, l'istante rappresentava l'intenzione di affiancare all'attività di ristorazione tradizionale anche la vendita di prodotti tramite <i>app</i> o siti <i>web</i> con consegna a domicilio. Secondo l'Agenzia delle Entrate, le operazioni di vendita " <i>delivery</i> " devono ricondursi al commercio elettronico indiretto e, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza, sono esonerate dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (in virtù del combinato disposto dell'art. 2 lett. oo) del DPR 696/96 e dell'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).
<b>10.2</b>	<b>INVIO DEI DATI IN VIA FACOLTATIVA</b> Resta ferma, per i soggetti esonerati dagli obblighi di certificazione, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in via facoltativa (art. 1 co. 3 del DM 10.5.2019). Nel caso specifico, ciò consentirebbe alla società istante di uniformare le modalità di certificazione e rilevazione dei corrispettivi per le diverse tipologie di operazioni effettuate (somministrazioni nei ristoranti, "vendite <i>delivery</i> ", ecc.).
<b>10.3</b>	<b>UTILIZZO DI UN SERVER-RT</b> Con la risposta 416/2020, inoltre, è stato chiarito che il limite previsto dalle specifiche tecniche allegate al provv. 26.10.2016 n. 182017, secondo cui soltanto i soggetti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono utilizzare un Server-RT (quale unico punto di raccolta e di invio dei corrispettivi) va riferito soltanto alle ipotesi dei punti vendita "aperti al pubblico"; pertanto, nel caso di locali non aperti al pubblico, come i c.d. "negozi <i>online</i> " o "virtuali", è possibile installare un autonomo Server-RT in ciascun locale collegandovi anche un solo punto cassa.
<b>11</b>	<b>SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE - FATTURA SEMPLIFICATA - IDENTIFICAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE</b>
	Con la risposta a interpello 9.9.2020 n. 324, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della qualificazione ai fini IVA dei servizi resi tramite una piattaforma <i>online</i> e, con l'occasione, ha precisato quali informazioni devono essere necessariamente riportate nella fattura elettronica semplificata inviata tramite il Sistema di Interscambio.
<b>11.1</b>	<b>SERVIZI RESI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE</b> Secondo l'Agenzia, non configura un servizio elettronico ai fini IVA (ai sensi dell'art. 7 del reg. UE 282/2011) quello reso da una società che, tramite una piattaforma <i>web</i> , offre la possibilità di acquistare servizi di trasporto presso diversi operatori (comparando i relativi prezzi) e che si impegna a concludere, in nome proprio e per conto dell'utente/cliente, il contratto di trasporto scelto, eseguendo altresì il pagamento allo spedizioniere. Nel caso descritto, infatti, la piattaforma <i>web</i> costituisce un mero strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione. Il servizio in parola, pertanto, va ricondotto tra quelli "affini" ai servizi di prenotazione in linea di cui all'art. 7 lett. u) del reg. UE 282/2011, esclusi dalla nozione di "servizio elettronico", e deve qualificarsi, piuttosto, come servizio di intermediazione.



<p><i>segue</i></p>	<p>Ne consegue che l'operazione in parola non beneficia dell'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale previsto per i servizi elettronici B2C e deve essere documentata mediante fattura.</p>
<p><b>11.2</b></p>	<p><b>IDENTIFICAZIONE DELL'ACQUIRENTE NELLA FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA</b>          Ai sensi dell'art. 21-<i>bis</i> del DPR 633/72, è possibile emettere fattura in modalità semplificata nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del documento non sia superiore a 400,00 euro.          Una delle semplificazioni ammesse dalla norma riguarda l'indicazione dei dati del cessionario o committente. In sostanza, è previsto che il cedente o prestatore, al fine di identificare il cessionario o committente, possa riportare nel documento, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale o il numero di partita IVA della controparte;</li> <li>• i relativi dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, ecc.).</li> </ul> <p>Tuttavia, in base alle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica, la compilazione del campo della fattura elettronica semplificata relativo agli identificativi fiscali del cessionario o committente (partita IVA o codice fiscale) è obbligatoria.          Pertanto, secondo quanto chiarito dall'Agenzia, la semplificazione ammessa dall'art. 21-<i>bis</i> del DPR 633/72 non risulta più applicabile alla luce dell'evoluzione normativa e tecnico-procedurale in materia di fatturazione, in quanto l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del committente sarebbe funzionale alla corretta individuazione della controparte ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura.</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - COMUNICAZIONE AL PRA DEI DATI DELL'UTILIZZATORE</b></p>
	<p>Con il DM 28.9.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 1.10.2020 n. 243, sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei dati relativi agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, in quanto soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica.</p>
<p><b>12.1</b></p>	<p><b>DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE</b>          Per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a 12 mesi.          Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.</p>
<p><b>12.2</b></p>	<p><b>SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA</b>          A decorrere dall'1.1.2020, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti dal Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza dello stesso.</p> <p><b><i>Rinnovo o proroga del contratto</i></b>          In caso di successione o proroga di contratti, qualora si rientri nella locazione a lungo termine, la soggettività passiva per il pagamento della tassa automobilistica si applica dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.</p> <p><b><i>Responsabilità solidale della società di locazione</i></b>          La responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente è configurabile solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.</p>

<p><b>12.3</b></p>	<p><b>DATI DA COMUNICARE AL PRA</b></p> <p>Il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, proprietari del veicolo;</li> <li>• tipologia di veicolo;</li> <li>• targa del veicolo;</li> <li>• dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;</li> <li>• dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo;</li> <li>• residenza dell'utilizzatore del veicolo.</li> </ul> <p><b>Veicoli concessi in sublocazione</b></p> <p>Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli obblighi di comunicazione al PRA anche il sublocatore.</p> <p><b>Disponibilità dei dati comunicati al PRA</b></p> <p>Il gestore del Sistema informativo del PRA rende fruibili i dati comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• con periodicità giornaliera.</li> </ul>
<p><b>12.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL PRA</b></p> <p>La comunicazione dei dati al Sistema informativo del PRA avviene tramite l'interfaccia <i>Web Services</i>. Solo per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici vengono erogati anche tramite applicazione <i>Web</i>.</p> <p>La comunicazione avviene secondo le modalità tecniche indicate nell'Allegato al DM 28.9.2020.</p>
<p><b>12.5</b></p>	<p><b>TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL PRA</b></p> <p>I suddetti dati, relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dall'1.10.2020, devono essere comunicati al PRA entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto.</p> <p>In sede di prima applicazione, con riferimento ai dati relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dall'1.1.2020 al 30.9.2020, la comunicazione al PRA deve avvenire entro il termine del 10.10.2020.</p> <p><b>Variazioni contrattuali</b></p> <p>Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto.</p> <p><b>Rinnovo o proroga del contratto</b></p> <p>Qualora, per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la locazione del veicolo assuma la natura di contratto a lungo termine, il proprietario del veicolo è tenuto a provvedere alla comunicazione dei dati al PRA entro il termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.</p>
<p><b>12.6</b></p>	<p><b>TERMINI DI PAGAMENTO PER I PRIMI NOVE MESI DEL 2020</b></p> <p>In via transitoria, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, sono versate entro il 31.10.2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>“BONUS BICI E MONOPATTINI” - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p> <p>Con il DM 14.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.9.2020 n. 221, è stato emanato il provvedimento attuativo del “buono mobilità” (anche detto “bonus bici e monopattini”), previsto dall'art. 229 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”).</p>

<p><b>13.1</b></p>	<p><b>BONUS BICI E MONOPATTINI</b> L'art. 229 del DL 34/2020, al fine di favorire la mobilità sostenibile, ha infatti previsto l'erogazione di un "buono mobilità" per l'acquisto di mezzi di trasporto privato "sostenibili", in due diverse forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'una, senza rottamazione, relativa ad acquisti realizzati dal 4.5.2020 al 31.12.2020;</li> <li>• l'altra, che richiede la rottamazione di mezzi da realizzare tra l'1.1.2021 ed il 31.12.2021.</li> </ul>
<p><b>13.2</b></p>	<p><b>BONUS PER ACQUISTI ENTRO IL 31.12.2020</b> Il DM 14.8.2020 riguarda il buono mobilità "senza rottamazione", che consiste in un contributo pari al 60% (nel limite di 500,00 euro) della spesa sostenuta per (alternativamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;</li> <li>• l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del DL 30.12.2019 n. 162, come monopattini, segway, hoverboard e monowheel;</li> <li>• l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di <i>sharing</i> di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il <i>car sharing</i>).</li> </ul> <p>Accedono al <i>bonus</i> gli acquisti sopra elencati effettuati dal 4.5.2020 al 31.12.2020.</p>
<p><b>13.3</b></p>	<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b> Possono beneficiare del <i>bonus</i> i soggetti maggiorenni residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei capoluoghi di Regione (a prescindere dal numero di abitanti);</li> <li>• nelle Città metropolitane (a prescindere dal numero di abitanti);</li> <li>• nei capoluoghi di Provincia (a prescindere dal numero di abitanti);</li> <li>• nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.</li> </ul>
<p><b>13.4</b></p>	<p><b>RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DUE FASI</b> Il riconoscimento del <i>bonus</i> avverrà in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella prima fase, verrà riconosciuto il rimborso a coloro che, nel periodo intercorrente tra il 4.5.2020 ed il 3.11.2020, hanno già effettuato (a "prezzo pieno") gli acquisti agevolabili;</li> <li>• nella seconda fase, operante dal 4.11.2020, invece, il soggetto interessato, presentando all' esercente (che si sia accreditato sull'apposita piattaforma <i>web</i>) il buono prodotto dalla medesima applicazione <i>web</i>, potrà acquistare il prodotto o il servizio direttamente al prezzo ridotto.</li> </ul>
<p><b>13.5</b></p>	<p><b>PIATTAFORMA WEB</b> Il riconoscimento del <i>bonus</i> avverrà attraverso un'applicazione <i>web</i> accessibile mediante credenziali SPID, sia direttamente che tramite il sito del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>Nella prima fase, per ottenere il rimborso, l'interessato dovrà presentare istanza mediante l'applicazione <i>web</i>, entro 60 giorni dalla operatività della stessa, allegando la fattura o il "documento commerciale" (c.d. scontrino parlante) ed indicando il proprio IBAN (che sarà utilizzato per l'accredito).</p> <p>Nella seconda fase, invece, i soggetti interessati dovranno registrarsi sull'applicazione <i>web</i> a partire dal 4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020 ed i buoni mobilità richiesti dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa emissione, pena l'annullamento (ma sarà possibile richiedere sull'applicazione l'emissione di un "buono sostitutivo").</p> <p>I buoni mobilità saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020 (pari a 210 milioni di euro).</p>
<p><b>13.6</b></p>	<p><b>ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI</b> Il buono mobilità può essere utilizzato presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;</li> <li>• che si sono accreditati sulla suddetta applicazione <i>web</i>, a partire dal 20.10.2020.</li> </ul>

<i>segue</i>	<p>L'accreditamento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• indicando la partita IVA, il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti.</li> </ul> <p>I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari del <i>bonus</i> attraverso l'applicazione <i>web</i>.</p>
<b>13.7</b>	<p><b>RIMBORSO AI FORNITORI DEI BUONI UTILIZZATI</b></p> <p>A seguito dell'accettazione del buono mobilità da parte dei fornitori accreditati, agli stessi è riconosciuto un rimborso di importo pari al buono validato.</p> <p>A tali fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori;</li> <li>• i fornitori devono emettere appositi documenti contabili sulla base delle istruzioni contenute nell'applicazione <i>web</i>;</li> <li>• il saldo dell'importo maturato dovrà essere richiesto entro il 31.3.2021.</li> </ul>
<b>14</b>	<p><b>ANALISI ANTIRICICLAGGIO - INVIO DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p>
	<p>Con il provv. 25.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.9.2020 n. 223, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento attuativo relativo alla trasmissione all'Unità di informazione finanziaria (UIF), da parte degli intermediari finanziari, dei dati aggregati concernenti la propria operatività (c.d. "segnalazioni SARA"), al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.</p>
<b>14.1</b>	<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b></p> <p>I destinatari dell'obbligo in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le banche;</li> <li>• Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;</li> <li>• gli istituti di moneta elettronica (IMEL);</li> <li>• gli istituti di pagamento (IP);</li> <li>• le società di intermediazione mobiliare (SIM);</li> <li>• le società di gestione del risparmio (SGR);</li> <li>• le società di investimento a capitale variabile (SICAV);</li> <li>• le società di investimento a capitale fisso (SICAF);</li> <li>• gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB);</li> <li>• le imprese di assicurazione;</li> <li>• le succursali insediate in Italia dei soggetti, indicati nei punti precedenti, aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo;</li> <li>• le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;</li> <li>• le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, di cui alla L. 23.11.39 n. 1966;</li> <li>• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;</li> <li>• le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.</li> </ul>
<b>14.2</b>	<p><b>AMBITO OGGETTIVO</b></p> <p>I suddetti soggetti dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali; a tale fine essi aggregeranno le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Sono escluse dagli obblighi in esame le operazioni poste in essere con:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i destinatari del presente provvedimento, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.</li> </ul>
<p><b>14.3</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b> Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021.</p>
<p><b>14.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE</b> Il provvedimento disciplina i criteri di aggregazione e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, che devono avvenire tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia previa adesione al sistema di segnalazione <i>online</i>.</p> <p><b>Termini di comunicazione</b> Le comunicazioni dei dati aggregati hanno periodicità mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.</p> <p>La prima comunicazione, relativa al mese di gennaio 2021, dovrà quindi essere trasmessa entro il 2.4.2021.</p> <p><b>Segnalazione negativa</b> Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere una segnalazione negativa.</p> <p><b>Segnalazioni sostitutive</b> In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l'intermediario deve provvedere a inviare senza ritardo dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione il segnalante comunica alla UIF la tipologia di errore, le operatività coinvolte e il relativo numero di operazioni nonché l'ammontare delle operazioni.</p>
<p><b>15</b></p>	<p><b>CUMULO TRA “TREMONTI AMBIENTALE” E TARIFFE INCENTIVANTI DEL CONTO ENERGIA - COMUNICAZIONE PER LA RINUNCIA E VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - PROROGA AL 31.12.2020</b></p>
	<p>Con l'art. 36 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, è stato stabilito che, in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388, c.d. “Tremonti ambientale”) con le tariffe incentivanti di cui al terzo, quarto o quinto Conto energia (decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012), il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• provvedere al pagamento degli importi dovuti.</li> </ul> <p>Con l'art. 56 co. 8-ter del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120, è stato prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine per effettuare tali adempimenti ai fini della rinuncia alla “Tremonti ambientale”.</p>
<p><b>15.1</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA COMUNICAZIONE</b> Ai fini in esame, entro il nuovo termine del 31.12.2020, occorre presentare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in base alle modalità e al modello approvato con il relativo provv. 6.3.2020 n. 114266.</p>

<i>segue</i>	<p>Nella comunicazione il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi.</p> <p>La comunicazione deve essere inviata all'indirizzo PEC dell'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente.</p>
<b>15.2</b>	<p><b>VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA</b></p> <p>La somma da versare, entro il nuovo termine del 31.12.2020, è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente in relazione alle diverse categorie di contribuenti.</p> <p>Ai fini del pagamento della somma in esame non è possibile avvalersi della compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 16 è stato quindi stabilito che il versamento in esame deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), che non consente la compensazione;</li> <li>• utilizzando l'apposito codice tributo "8200", di nuova istituzione.</li> </ul>
<b>16</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con le risposte a interpello 8.9.2020 n. 322, 16.9.2020 n. 360 e 23.9.2020 n. 399, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 99 della L. 208/2015.</p>
<b>16.1</b>	<p><b>RILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO SECONDO L'OIC 16</b></p> <p>Con la risposta 322/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di individuare quali siano i "macchinari, impianti e attrezzature" agevolabili con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 99 della L. 208/2015 (rilevante anche per il credito sisma <i>ex art. 18-quater</i> del DL 8/2017), occorre fare riferimento alla corretta classificazione, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello Stato patrimoniale.</p> <p>L'art. 1 co. 99 della L. 208/2015 definisce "<i>agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (...) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio</i>".</p> <p>La questione era sorta posto che la citata norma non prevede espressamente la classificazione di tali beni nell'attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, chiarisce che sono esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse.</p>
<b>16.2</b>	<p><b>CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI</b></p> <p>Con la risposta 360/2020, è stato chiarito che in relazione ai medesimi investimenti, sono cumulabili il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.</p> <p>La disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.</p>
<b>16.3</b>	<p><b>MONITOR ED ESPOSITORI CONCESSI IN COMODATO E INSTALLATI FUORI DAL TERRITORIO AGEVOLATO</b></p> <p>Secondo la risposta 399/2020, non rientrano nell'ambito del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno gli investimenti in <i>monitor</i> ed espositori di merce concessi in comodato gratuito e installati presso supermercati siti fuori dai territori agevolati, non sussistendo alcun nesso funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato.</p>

<i>segue</i>	<p>Pur considerando che l'acquisto di tali beni può, in linea di principio, incidere sulla dinamica delle vendite dei prodotti realizzati e commercializzati dal soggetto, gli stessi non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui non risultano strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.</p> <p>Si tratta, infatti, di beni dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell'impresa, circostanza che determina l'assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato.</p>
<b>17</b>	<b>PATENT BOX - PENALTY PROTECTION - INDIPENDENZA DALL'OPZIONE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE</b>
	<p>In relazione alla disciplina del <i>Patent box</i>, con la risposta a interpello 24.9.2020 n. 400, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'art. 4 del DL 34/2019 conv. L. 58/2019, con particolare riferimento alla disposizione sulla <i>penalty protection</i> (esimente dalle sanzioni per infedele dichiarazione).</p>
<b>17.1</b>	<p><b>PENALTY PROTECTION COME MISURA DI CARATTERE "GENERALE"</b></p> <p>Ad avviso dell'Agenzia, l'opzione per l'autoliquidazione (co. 1 del suddetto art. 4) e la <i>penalty protection</i> (successivo co. 2) devono essere tenute distinte.</p> <p>La <i>penalty protection</i>, infatti, è una misura di carattere "generale" volta a dare "certezza" ai contribuenti che intendono fruire dell'agevolazione e quindi deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti, non potendo subordinare l'accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un'unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell'arco di tre anni.</p> <p>Possono quindi accedere alla <i>penalty protection</i> anche i contribuenti che non sono (o non erano) tenuti alla presentazione dell'istanza di <i>ruling</i> in quanto si trovano (o si trovavano) in un'ipotesi diversa dall'utilizzo diretto del bene immateriale.</p> <p>In altri termini, possono fruire delle disposizioni sulla <i>penalty protection</i> tutte le categorie di soggetti che optano per il regime del <i>Patent box</i>, a prescindere dall'esercizio dell'opzione per l'autodeterminazione di cui al co. 1 dell'art. 4 del DL 34/2019.</p>
<b>17.2</b>	<p><b>PENALTY PROTECTION PER ESERCIZI PREGRESSI</b></p> <p>L'allargamento della possibilità di fruire della <i>penalty protection</i> "a regime" a tutti i contribuenti che optano per il regime del <i>Patent box</i> è, inoltre, coerente con la stessa opportunità già riconosciuta espressamente a tutti i contribuenti dal co. 5 dell'art. 4 del DL 34/2019 con riferimento ai periodi d'imposta pregressi, anche per quelli che abbiano fruito dell'agevolazione in unica soluzione.</p> <p>Con riferimento al momento di apposizione della marca temporale per l'esercizio dell'opzione della <i>penalty protection</i> con riferimento ad esercizi pregressi, l'Agenzia ritiene comunque valida la marca temporale apposta precedentemente al regolare invio della comunicazione di possesso della documentazione.</p>
<b>18</b>	<b>CESSIONI INTRACOMUNITARIE - MEZZI DI PROVA ADOTTABILI</b>
	<p>Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2020 n. 305, non è idonea a dare prova del trasferimento dei beni in un altro Stato UE, nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del cessionario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dall'acquirente contestualmente alla consegna della merce e nella quale lo stesso cliente estero dichiara di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);</li> <li>• essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni, indicando la loro destinazione.</li> </ul>
<b>18.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>La risposta a interpello in esame verte sulle disposizioni di cui all'art. 45-bis, paragrafo 1, lett. b) del regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ove è, tra l'altro, disciplinato il caso in cui il trasporto dei beni in un altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un terzo per suo conto.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>In tale situazione, il cessionario deve fornire al fornitore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.</p> <p>Oltre ad essere in possesso della suddetta dichiarazione, il cessionario deve disporre di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell'art. 45-bis richiamato, rilasciati da due diverse parti, indipendenti dal venditore e dall'acquirente, oppure di un documento di trasporto di cui alla lett. a) citata insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lett. b) del medesimo paragrafo 3.</p>
<p><b>18.2</b></p>	<p><b>INAMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, non costituisce una valida pratica ai fini del regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 co. 1 del DL 331/93 (e della relativa prassi emessa al riguardo) l'emissione di una fattura in regime di imponibilità in assenza dei requisiti per provare il trasporto dei beni in un altro Stato UE e la successiva emissione di una nota di variazione in diminuzione una volta ottenuta la prova del trasferimento dei beni all'estero.</p> <p>La soluzione descritta non può ritenersi ammessa poiché l'incertezza del contribuente attiene, sin dall'origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell'operazione come cessione intracomunitaria non imponibile. Ciò esclude di potersi avvalere della nota di variazione in diminuzione, non rientrando tra i casi espressamente previsti ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.</p>
<p><b>19</b></p>	<p><b>PLAFOND IVA - FABBRICATI IN LEASING</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 3.9.2020 n. 304, ha confermato il proprio orientamento in base al quale non è ammesso l'utilizzo del <i>plafond</i> IVA per l'acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di contratti di <i>leasing</i> (C.M. 10.6.98 n. 145 e principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14).</p>
<p><b>19.1</b></p>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>La formulazione letterale dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 esclude dal beneficio del <i>plafond</i> IVA le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate estende l'esclusione, formalmente riferita alle sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà.</p>
<p><b>19.2</b></p>	<p><b>POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA</b></p> <p>Di posizione opposta è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata in favore dell'applicabilità del <i>plafond</i> anche in relazione alle prestazioni di servizi relative a fabbricati.</p> <p>In particolare, l'ammissibilità del <i>plafond</i> è stata riconosciuta per contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l'ampliamento di fabbricati (cfr. Cass. 15.4.2016 n. 7504 e Cass. 15.5.2015 n. 9969), nonché proprio in relazione ai contratti di <i>leasing</i> immobiliare (cfr. Cass. 15.10.2013 n. 23329), con la limitazione data dalla circostanza che le parti abbiano convenuto il trasferimento della proprietà del bene (o comunque del potere di disporre) alla scadenza del contratto.</p>
<p><b>20</b></p>	<p><b>TERRITORIALITÀ IVA - LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA</b></p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2020 n. 62 sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina prevista dalla L. 160/2019, con riguardo alla territorialità IVA dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve e a lungo termine, di imbarcazioni da diporto.</p>



<p><b>20.1</b></p>	<p><b>LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI</b>                  Per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.11.2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili a breve e a lungo termine di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea se, attraverso adeguati mezzi di prova, è dimostrata l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell'UE (art. 1 co. 725-726 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 48 co. 7 del DL 76/2020, conv. L. 120/2020).                  Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione sono stati individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483.</p>
<p><b>20.2</b></p>	<p><b>APPLICABILITÀ DELLE PERCENTUALI INDICATIVE</b>                  Come precisato nella risoluzione in esame, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.6.2002 n. 49, 22.7.2009 n. 38 e 29.9.2011 n. 43) possono continuare a essere applicate per le operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio e simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente all'1.11.2020.</p>
<p><b>21</b></p>	<p><b>CESSIONI DI SCULTURE OTTENUTE CON STAMPANTI 3D - NON APPLICABILITÀ DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2020 n. 303 sono stati forniti i seguenti chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile alle cessioni di sculture figurative originali realizzate dall'artista con l'utilizzo di stampanti FDM di proprietà o tramite l'ausilio di una società di stampa 3D.</p>
<p><b>21.1</b></p>	<p><b>ALIQUOTA IVA DEL 10% PER LE CESSIONI DI OGGETTI D'ARTE</b>                  Si applica l'aliquota IVA del 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d'arte individuati dalla Tabella allegata al DL 41/95 (n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72).</p>
<p><b>21.2</b></p>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE</b>                  Per quanto concerne le sculture, sono "oggetti d'arte" le "<i>opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (...)</i>" (lett. a) della Tabella allegata al DL 41/95).</p>
<p><b>21.3</b></p>	<p><b>NON APPLICABILITÀ DELL'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA</b>                  Le operazioni oggetto dell'istanza di interpello non possono beneficiare della predetta aliquota IVA agevolata poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le opere non appaiono eseguite interamente dall'artista, in quanto sono realizzate in tutto o in parte attraverso l'utilizzo di procedimenti meccanici (es. stampanti 3D);</li> <li>• in alcuni casi, l'artista realizza molteplici pezzi della stessa "creazione" e ciò contrasta con la "tiratura limitata" richiesta, di regola, dalla Tabella allegata al DL 41/95.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2020	Modifica acconti da 730/2020	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2020.</li> </ul>
16.10.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.</li> </ul>
16.10.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2020;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2020	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2020;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2020.</li> </ul>
16.10.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
16.10.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2020;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.10.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2020.</li> </ul>
19.10.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali, semprechè non si possa beneficiare dell'apposita regolarizzazione entro il 30.10.2020 con la corresponsione della sola maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
20.10.2020	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2020.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2020, qualora complessivamente di importo inferiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.</p>
20.10.2020	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2020.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.10.2020	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre luglio-settembre 2020;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
26.10.2020	Presentazione modelli 730/2020 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";</li> <li>• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2020 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Ai modelli 730/2020 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2020 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
26.10.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
26.10.2020	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente;</li> <li>• tramite il modello F24.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p>
28.10.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 30.7.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2020, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• entro il 30.11.2021;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
29.10.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.10.2020	Regolarizzazione agevolata versamenti imposte da modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e IVA 2020	<p>I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparen-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>za” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, nonché i contribuenti “minimi” o forfettari oppure che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti a titolo di saldo 2019 o primo acconto 2020, derivanti dai modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e IVA 2020, che sono scaduti il 20.7.2020 o il 20.8.2020 (con la maggiorazione dello 0,4%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuando il versamento con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;</li> <li>• a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.</li> </ul>
30.10.2020	Presentazione domande contributo edicole	<p>Le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, devono presentare la domanda per il riconoscimento dell’apposito contributo <i>una tantum</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus;</li> <li>• in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>• mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
30.10.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2020.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
31.10.2020	Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore	<p>Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli atti costitutivi e gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• oppure di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.</li> </ul>
31.10.2020	Adeguamento delle imprese sociali	<p>Le imprese sociali, già costituite al 20.7.2017, devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112.</p> <p>Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;</li> <li>• oppure di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.</li> </ul>
2.11.2020	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2020", relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione pre-compilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>• le provvigioni;</li> <li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li> <li>• i redditi esenti.</li> </ul>
2.11.2020	Presentazione modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 770/2020;</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2020 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
2.11.2020	Regolarizzazione modelli 770/2019	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione dei modelli 770/2019, relativi al 2018;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2019;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2019.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
2.11.2020	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre luglio-settembre 2020;</li> <li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
2.11.2020	Trasmissione dati operazioni con l’estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;</li> <li>• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul>
2.11.2020	Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico	<p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea;</li> <li>• effettuate dall’1.7.2020 al 30.9.2020.</li> </ul>
2.11.2020	Credito d’imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre luglio-settembre 2020.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
2.11.2020	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2019 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li> <li>• di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.</li> </ul>